



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

Tel. 0835593811

Fax 0835593852



Città di Francesco Lomonaco

DETERMINAZIONE N° 581 /2018

N° 10168 di Protocollo Generale

N° d'ord. 1150 Reg. Pubblicazioni

AREA AMMINISTRATIVA	Nr. d'ordine <u>257</u>	del <u>16.07.2018</u>
Ufficio AFFARI LEGALI	Nr. d'ordine <u>24</u>	del <u>16.07.2018</u>
OGGETTO: Sentenza Corte dei Conti di Basilicata n.19/2018 nei confronti di Tributi Italia Affidamento incarico legale ed impegno di spesa per liquidazione competenze professionali all'avv. Pasquale De Luca.		
Visto di regolarità contabile	BILANCIO <u>2018</u>	
Attestante la copertura finanziaria	art_124	
Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000	Impegno n. 800 Euro 2.932,50	
Art. 147-bis e art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000		
Data <u>16.07.2018</u>	Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria f.to Rag. Antonio DAMIANO	

**IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA E
SOCIO-CULTURALE**

PREMESSO:

-che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 02-10-1996 veniva scelta la forma "in concessione" per la gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di Pubblicità, dei diritti sulle Pubbliche Affissioni e della tassa di occupazione di Spazi ed Aree pubbliche;

che successivamente con delibera di G.C. n. 333/97 risultava aggiudicataria della gara per l'affidamento in concessione, a seguito di licitazione privata, la ditta PUBLICONSULT S.p.A. con sede in Chiavari (GE) con un aggio del 14,90%;

-che con contratto del 26.06.1997 rep. 18 veniva concesso in appalto alla Ditta PUBBLICONSULT S.p.A. il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di Pubblicità, dei diritti sulle Pubbliche Affissioni e della tassa di occupazione di Spazi ed Aree pubbliche, per la durata di anni sei con decorrenza dal 01.07.1997 fino al 30.06.2003;

-che con deliberazioni di G.C.n. 147 del 30.06.2006 e 216 del 7.11.2003 si stabiliva quale obiettivo dell'Amministrazione la proroga dell'affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di Pubblicità, dei diritti sulle Pubbliche Affissioni e della tassa di occupazione di Spazi ed Aree pubbliche per i periodi 1 luglio 2003 - 31 luglio 2003 e 1.11.2003 - 31.12.2006 alla PUBLICONSULT S.p.A. con sede in Chiavari alla via Parma 356, alle stesse condizioni di contratto Rep. N. 18 del 26.06.1997;

-che con deliberazione di G.C.n. 258 del 17.11.2005; si autorizzava il rinnovo fino alla data 30.6.2006 alla società SAN GIORGIO SPA, già PUBLICONSULT SPA, della concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche alle stesse condizioni stabilita dalle deliberazioni di c.c. n. 64/1996, di G.c. n. 71/1997 e con successivo contratto del 19.12.2005;

-che la SAN GIORGIO SpA, nonostante i solleciti e le intimazioni di pagamento effettuati con diverse note allegate, di cui l'ultima a firma del Responsabile dell'area contabile, rag.A.Damiano prot. n. 1559 del 25.09.2006, non ha provveduto al versamento nelle casse comunali di tutte le somme spettanti all'ente in relazione ai tributi comunali riscossi (Tosap - Imposta Pubblicità - Diritti sulle Pubbliche affissioni) ;

-che la mancata riscossione del credito vantato nei confronti della ditta SAN GIORGIO SpA inciderebbe sull'obbligo dell'ente di far fronte con regolarità agli impegni assunti in previsione dell'entrata, con conseguenti responsabilità a carico dello stesso;

-che, pertanto, con delibera di G.C. n. 214 del 3.10.2010 si autorizzava il Sindaco pro-tempore ad agire giudizialmente per il recupero del credito vantato dal Comune nei confronti della ditta SAN GIORGIO SpA, conferendo all'avv. DE LUCA Pasquale l'incarico di instaurare le azioni opportune per recuperare le Somme di cui il Comune risulta creditore nei confronti della predetta società;

-che nelle more la Società San Giorgio SpA è stata incorporata per fusione nella società TRIBUTI ITALIA SpA;

RILEVATO che:

- con nota del 14.09.2010, acquisita agli atti dell'ente in data 01.10.2010 n. 14563, il Dott. Luca Voglino, in qualità di Commissario Straordinario della Tributi Italia S.p.A in A.S., comunicava a questa Amministrazione, che il Tribunale Ordinario di Roma Sezione Fallimentare con sentenza n. 312 del 27.07.2010 aveva dichiarato lo stato di insolvenza della società Tributi Italia SpA nominando Giudice Delegato la Dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Con la stessa nota comunicava che l'udienza per l'esame dello stato passivo è stata fissata per il giorno 30.11.2010;

-di conseguenza, con delibera di G.C.n.296 del 27.10.2010 si stabiliva di procedere, all'insinuazione nel passivo fallimentare di Tributi Italia S.p.A, ai sensi e per gli effetti dell'art.93 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267 (Legge Fallimentare) e successive modifiche ed integrazioni, conferendo il relativo incarico all'avv. Pasquale De Luca;

-con nota del 12.11.2012, acquisita agli atti del Comune in data 16.11.2012, l'avv. De Luca comunicava che in data 08.11.2012 il Commissario Straordinario aveva notificato il relativo provvedimento, adottato dal G.D., con il quale aveva ammesso, per il Comune, il credito in chirografo per la somma di € 81.702,49, con esclusione degli ulteriori importi richiesti.

CONSIDERATO:

-che con nota dell'11.04.2018, acquisita agli atti dell'ente in data 16.4.2018 con prot. n.5463, la Corte dei Conti di Basilicata, a seguito di apposito giudizio di responsabilità, trasmetteva per l'esecuzione la sentenza n.19 del 16.01.2018 con la quale condannava la Tributi Italia s.p.a, nella persona del commissario straordinario pro tempore dott. Luca Voglino, " a risarcire il comune di Montalbano Jonico nella misura di € 96.602,10, oltre a rivalutazione monetaria da calcolare secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal verificarsi del pregiudizio erariale ossia dai singoli versamenti fino al giorno del deposito della presente sentenza, e sino alla data della presente sentenza, e agli interessi legali sulla somma rivalutata, a decorrere dalla data della presente sentenza e sino a pagamento "

-che con nota del 30.6.2018, acquisita agli atti dell'ente in data 02.07.2018 con prot.n.9454, l'avv. De Luca, cui la detta sentenza è stata trasmessa per le valutazioni del caso, comunicava che la Corte dei Conti ha riconosciuto un risarcimento a favore dell'ente per omessi versamenti di tributi riscossi dal Tributi Italia s.p.a pari ad € 96.602,10, oltre rivalutazione ed interessi, ben maggiore di quello già ammesso al passivo (€ 81.702,49) , per cui a suo parere sarebbe opportuno depositare nuova domanda di insinuazione, ancorchè ultratardiva, in via principale per l'intero importo oltre rivalutazione ed interessi a calcolarsi, in privilegio, in via subordinata, sempre in privilegio per la differenza tra la somma già ammessa e quella di cui alla sentenza;

TENUTO CONTO che con delibera di G.C. n.127 del 5.7.2018:

-si prendeva atto della sentenza n.19/20 18 della Corte dei Conti di Basilicata e della nota dell'avv. Pasquale De Luca del 30.06.2018, acquisita agli atti dell'ente in data 02.07.2018;

-si stabiliva, in attuazione della detta sentenza, di procedere a nuova domanda di insinuazione, presso il Tribunale Fallimentare di Roma nella procedura n.01.2010- Tributi Italia s.p.a in amministrazione controllata;

-si incaricava il Responsabile dell'area amministrativa a porre in essere gli adempimenti consequenziali per il conferimento dell'incarico, ivi compreso quello di provvedere all'impegno ed alla liquidazione di spesa previa stipula di apposita convenzione che regoli il pagamento degli onorari il cui importo non dovrà superare la metà dei medi tariffari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n.55 del 10.3.2014 relativo al "Regolamento recante la determinazione dei parametri

per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247;

RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere alla scelta del legale cui conferire il patrocinio legale nella controversia in questione ;

DATO ATTO che:

- il Comune di Montalbano Jonico non dispone di un l'elenco degli avvocati;
- che l'attività di selezione del difensore dell'ente pubblico non soggiace all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, in quanto pur avendo il D.Lgs 50/2016 definito i servizi legali ed in particolare *la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato* come appalto di servizi, gli stessi sono esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione del Codice (Art.17 comma 1);
- che la riconducibilità del patrocinio legale tra gli appalti di servizi esclusi dall'ambito di applicazione del Codice comporta, però, il necessario rispetto dei principi generali che informano l'affidamento degli appalti pubblici , esplicitati dall'art.4 della stessa normativa, il quale prevede che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...."
- che ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016 è ammissibile l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro;
- che nelle more dell'approvazione da parte di questo Ente di una regolamentazione interna per l'affidamento degli incarichi legali nel rispetto dei principi indicati dal D.Lgs 50/2016, si rende comunque necessario per la tutela degli interessi dell'ente provvedere alla scelta di un legale per l'incarico in questione nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, pari opportunità ecc...;

CONSIDERATO:

- che, nel rispetto del principio della rotazione, con propria nota dello 09.07.2018 prot. n.9845 veniva chiesto all'avv. Pasquale De Luca del foro di Matera (C.F DLCPQL59A27L477L) con studio in Tursi via Roma, n.215/A, tra l'altro già a conoscenza dei fatti, la disponibilità a rappresentare e assistere il Comune nella procedura de quo;
- che l'avv. Pasquale De Luca con nota dell'11.07.2018 , acquisita al protocollo dell'ente in pari data al nr. 9928, comunicava la disponibilità all'incarico per un compenso unitario di € 1.600,00 (tabella 20 del decreto n.55/2014) inferiore a quanto deriverebbe dalla metà dei medi della tabella relativa ai giudizi ordinari, oltre spese forfetarie, iva , cap e spese ipotizzabili per notifiche, trasferte ecc.. per un totale di € 2.932,50;

RITENUTO procedere alla nomina dell'Avvocato Pasquale De Luca quale avvocato del Comune nella procedura di cui sopra, all'approvazione dello schema di convenzione disciplinante le condizioni dello svolgimento dell'incarico, nonché all'assunzione del corrispondente impegno di spesa;

DATO ATTO, altresì,

- dell'assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il provvedimento ed i soggetti interessati dallo stesso;
- dell'assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il provvedimento;
- del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell'Ente;

VISTA la Delibera di C.C.n.14 del 31.3.2014 con la quale si approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, la relazione revisionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019;

VISTA la deliberazione di G.C.n.77 del 20.4.2017 con la quale si approvava il piano esecutivo di gestione 2017/2019 e si assegnavano gli obiettivi di gestione ai responsabili delle aree;

VISTO l'art.36, comma 2 lett.a) del D.Lgs n.50/2016 che prevede l'affidamento diretto delle forniture di beni e servizi sotto la soglia dei 40.00,00 euro anche senza consultazioni di più soggetti;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 nr. 267 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" ed esaminati in particolare:

- L'art. 107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
- L'art. 192, che prevede l'adozione delle determinazioni a contrattare, con indicazione del fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- L'art. 183, che detta norme sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- L'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in narrativa:

1) Di prendere atto della deliberazione di Giunta Comunale n.127 del 5 luglio 2018 con la quale si stabiliva, in attuazione della sentenza n. 19/2018 della Corte Dei Conti di Basilicata, di procedere a nuova domanda di insinuazione, presso il Tribunale Fallimentare di Roma nella procedura n.01.2010- Tributi Italia s.p.a in amministrazione controllata;

2) Di affidare l'incarico di rappresentare e difendere il comune nella procedura giudizio sopra indicata all'Avvocato Pasquale De Luca, con studio in Tursi via Roma n.125/A;

3) Di approvare lo schema di disciplinare di incarico che stabilisce le condizioni di svolgimento dell'incarico con il prefato Avvocato, predisposto per lo scopo dallo scrivente Ufficio, il quale viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

4) Di impegnare la somma di €. 2.932,50, occorrente per il pagamento degli onorari al suddetto legale con imputazione al cap.124 del bilancio corrente esercizio finanziario;

5) Di disporre che la presente vada trasmessa all'ufficio di segreteria, ragioneria, affari legali ed albo ognuno per gli adempimenti di propria competenza per i provvedimenti di competenza;

6) Di disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto dal servizio di Segreteria e pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi;

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA e
SOCIO_CULTURALE
f.to Dr. Vincenzo Pierro**

**P.I.
f.to mtT**



CITTA' DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera
UFFICIO ALBO PRETORIO INFORMATICO

www.comune.montalbano.mt.it



*Città di
Francesco
Lomonaco*

**CRON. N. _____ / _____
Registro delle Pubblicazioni all' Albo Pretorio Informatico**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, a norma dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Dalla residenza comunale, _____



*IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
(Maurizio BARLETTA)*

Visto:

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera

CONTRATTO PER LA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI PER L'INCARICO LEGALE

Il Comune di Montalbano Jonico (di seguito: Comune), in persona del Responsabile dell'Area Amministrativa Dr. Vincenzo Pierro, nato a Policoro il 04.05.1984 domiciliato per ragioni di carica presso il Comune stesso, con sede in Montalbano Jonico alla viale Sacro Cuore di Gesù, (cod. fisc.81001250778) a quanto infra autorizzato in forza delle deliberazioni di G.C. n.221 del 18.12.2017,

e

L'avvocato Pasquale De Luca del foro di Matera (C.F DLCPQL59A27L477L) con studio in Tursi via Roma n.215/A;

PREMESSO

CHE con deliberazione di G.C. n. con delibera di G.C. n.127 del 5.7.2018:

-si prendeva atto della sentenza n.19/20 18 della Corte dei Conti di Basilicata e della nota dell'avv. Pasquale De Luca del 30.06.2018, acquisita agli atti dell'ente in data 02.07.2018;

-si stabiliva, in attuazione della detta sentenza, di procedere a nuova domanda di insinuazione, presso il Tribunale Fallimentare di Roma nella procedura n.01.2010- Tributi Italia s.p.a in amministrazione controllata;

-si incaricava il Responsabile dell'area amministrativa a porre in essere gli adempimenti consequenziali per il conferimento dell'incarico, ivi compreso quello di provvedere all'impegno ed alla liquidazione di spesa previa stipula di apposita convenzione che regoli il pagamento degli onorari il cui importo non dovrà superare la metà dei medi tariffari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia n.55 del 10.3.2014 relativo al "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n.247;

-CHE pertanto, con determinazione nr (R.G. /2018) del , si nominava difensore di fiducia dell'Ente nella procedura in parola l'Avvocato Pasquale De Luca (CFDLCPQL59A27L477L) del foro di Matera e si approvava lo schema di convenzione disciplinante le condizioni di svolgimento dell'incarico;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce l'incarico, da intendersi quale contratto d'opera professionale, di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, compresa anche l'eventuale predisposizione d'atti di transazione della vertenza, la cui facoltà di transigere resta riservata all'Amministrazione, restando obbligo del legale incaricato di prospettare le soluzioni in forma scritta della controversia più favorevoli all'Amministrazione, all'avv. Pasquale De Luca , che accetta, impegnandosi a prestare la propria opera in piena autonomia secondo la necessaria diligenza e competenza secondo le seguenti modalità e condizioni.

1) L'avvocato nell'accettare dichiara, altresì, di non essere in situazione di conflitto d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con

l'incarico testé accettato ai sensi stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

- 2) A tal fine il legale nominato s'impegna a comunicare tempestivamente all'Ente l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche d'una sola delle predette prescrizioni, è in facoltà del Comune risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del Cod. Civ.
- 3) Il legale s'impegna, nel determinare gli onorari spettanti, ad applicare quale compenso la somma di €2.932,50 compresi rimborso forfetario nella misura del 15%, iva e cpa (nelle percentuali dovute) così come comunicato con nota dell'11.07.2018, acquisita al prot. dell'ente al nr.9928 dell'11.7.2018.
- 4) Per il sostegno delle spese di causa il Comune corrisponderà al legale incaricato, in seguito alla stipula del presente contratto, acconti se richiesti. Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati, se dovuti, a I.V.A., a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte.
- 5) Il legale s'impegna, altresì, a tenere informato per iscritto costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo se necessario, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

Qualora sia richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale salvo il rimborso delle eventuali spese documentate.

Il legale s'impegna a far conoscere per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito di tutti provvedimenti giurisdizionali in quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

- 6) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga a comunicare periodicamente le prestazioni professionali effettuate, con relativa spesa.
- 7) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da parte del Responsabile dell'ufficio o di altra unità operativa dell'Ente cui eventualmente risulterà competente della vertenza.
- 8) Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza d'un avvocato domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.
- 9) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con

l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

- 10) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.
- 12) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
- 13) Il professionista si obbliga, nell'esecuzione dell'incarico, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n.62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave
- 14) Il Professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art.53 comma 16 ter del D.Lgs:n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo professionista, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- 15) Il professionista con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell'art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD - UE-2016/679), viene nominato "Responsabile del trattamento" dei seguenti dati personali che gli vengono o gli verranno consegnati dall'amministrazione comunale in riferimento all'incarico in questione.
Il professionista nell'esecuzione del contratto e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.
(Qualora il trattamento sia eseguito anche con modalità informatiche o telematiche)
L'amministrazione comunale raccomanda in particolare al professionista l'adozione delle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, contenute nella circolare AGID n.2 del 18 aprile 2017, pubblicata sulla GU - Serie generale - n. 103 del 05/05/2017. Qualora i parametri di sicurezza ivi contenuti non dovessero essere applicati, previa diffida ad adempiere in 30 giorni, l'inadempimento potrà essere ragione di risoluzione del presente contratto.
L'amministrazione comunale rimane "proprietaria" dei dati e titolare dei relativi trattamenti; anche qualora gli stessi dati siano, in virtù dell'incarico, modificati o integrati e al termine del contratto gli stessi dovranno essere restituiti integralmente, nello stato di fatto dell'elaborazione fino a quel momento eseguita, e contestualmente distrutti in ogni copia dal fornitore.
- 16) La sottoscrizione del presente contratto costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
- 17) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e alle relative tariffe professionali.
- 18) Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.
- 19) L'avvocato dichiara che le attività legate all'esercizio della professione sono coperte da Polizza R.C. n. .

20) La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Montalbano Jonico , addì _____

PER IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il professionista dichiara di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 6).

PER IL COMUNE

IL PROFESSIONISTA
